

Sentenza: n. 272 del 22 Luglio 2010

Materia: Comunicazioni - Tutela della concorrenza

Limiti violati: Articoli 3 e 117, commi primo e terzo della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale ordinario di Pisa

Oggetto: Articolo 6, comma 6, articolo 7, comma 6, articolo 9 comma 6 della legge Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). Articolo 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104.

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 6 e articolo 9, comma 6 della legge Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). Inammissibili le altre questioni.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Tribunale ordinario di Pisa, con riferimento agli articoli 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, ed articolo 7 comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) e dell'art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104. Il giudice a quo assume che gli atti normativi in contestazione sarebbero costituzionalmente illegittimi nello stabilire che gli oneri relativi all'effettuazione di verifiche e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile, esistenti sul territorio della Regione Toscana, siano posti a carico dei titolari di detti impianti. Tali atti derogherebbero agli articoli 4 e 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ed in particolare l'articolo 93 stabilisce che le *"pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni che non siano stabiliti per legge"*. In tal modo la disciplina regionale in contestazione, della quale il Regolamento comunale censurato costituirebbe una mera attuazione, *"imponendo per le attività inerenti al proprio territorio oneri e costi non previsti da altre Regioni, relativamente alle verifiche e controlli degli impianti radio-base"*, determinerebbe *"una disparità di trattamento tra operatori economici la cui attività è distribuita sul territorio nazionale"*, da cui la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Inoltre sarebbero violati il comma primo e terzo dell'articolo 117 Costituzione, in quanto l'imposizione di oneri e costi non contemplati in altre Regioni darebbe luogo ad *"un'alterazione del sistema"*

concorrenziale del mercato nazionale, in violazione della normativa comunitaria”, la quale, tra l’altro, prescrive “che le procedure previste per la concessione del diritto di installare le predette infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva”. Ad integrazione di quanto sopra, la Corte ricorda che così dispone il ventiduesimo “considerando” della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Per altro verso, la disciplina normativa in esame, nell’introdurre una “deroga all’art. 93” del decreto legislativo 259/2003, si porrebbe in contrasto “con la menzionata norma statale che esprime un principio fondamentale cui le Regioni, nella materie di legislazione concorrente, non possono derogare”. La Corte dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sia nella parte in cui investe l’art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa, sia nella parte in cui ha ad oggetto l’art. 6 della legge della Regione Toscana 54/2000. Per la disposizione regolamentare, la Corte, ribadisce come essa costituisca “norma sottratta al sindacato di costituzionalità” e cita a sostegno e nello stesso senso l’ordinanza 192/2010 e la sentenza 58/2010. La questione relativa agli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge regionale in esame, è invece fondata. Per la Corte gli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 violano l’art. 117, terzo comma, Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 “espressione di un principio fondamentale” della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, “in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni”. La Corte ricorda la sentenza 336/2005 ed in particolare, il punto 15.1. del considerato in diritto. Su queste basi si è, dunque, precisato che, in “mancanza di un tale principio”, ogni singola Regione “potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti”. Pertanto, la Corte è pervenuta alla conclusione che “la finalità della norma è anche quella di tutela della concorrenza, sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore”. Tali principi sono stati, inoltre, puntualizzati dalla Corte con sentenza 450/2006, che si è pronunciata sulla legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma Cost., proprio in ragione dell’ipotizzato contrasto con l’art. 93 del d.lgs. 259/2003, degli articoli 6, comma 4, e 15 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 4 novembre 2005, n. 25, concernente la Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni. In particolare, con tale sentenza si è affermato come la previsione da parte del legislatore regionale “di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA”, sia “suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale”, cioè proprio quello desumibile dall’art. 93 del d.lgs. 259/2003, con la conseguenza della illegittimità costituzionale della censurata

disciplina della Regione Valle d'Aosta. Per la Corte tali considerazioni valgono anche per gli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 54/2000. La Corte ricorda la formulazione letterale dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, che stabilisce un divieto di imposizione di oneri e canoni *“per l'impianto di reti”* e *“per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”*, formula che, nel suo carattere generico, include anche la fattispecie contemplata dal predetto art. 9, comma 6, della legge regionale in esame. Inoltre, se lo scopo del citato art. 93 è quello di impedire che le Regioni possano *“liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio”* e, dunque, di scongiurare il rischio *“di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti”*, deve rilevarsi come tale esigenza si ponga, nello stesso modo, per tutti gli obblighi pecuniari, siano essi imposti in occasione del rilascio dell'autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e di controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del servizio e che, dunque, siano inerenti al rapporto instauratosi con l'amministrazione proprio in forza dell'originario titolo autorizzativo. Viene inoltre evidenziato che *“il controllo delle emissioni elettromagnetiche è un'attività che attiene alla tutela della salute, materia di competenza concorrente”* e che lo stesso decreto legislativo n. 259 del 2003 fa salvo il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute, ritiene di individuare, nella stessa legislazione statale, un principio in forza del quale le Regioni avrebbero libertà di disciplinare anche il profilo attinente alla ripartizione degli oneri economici conseguenti ai controlli effettuati per finalità di tutela della salubrità ambientale. In particolare, sono citati, sul punto, l'art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché gli articoli 11, comma 3, e 18 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). La difesa regionale non tiene conto della circostanza che, per le comunicazioni elettroniche, il disposto dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003 si pone come *lex specialis* non suscettibile di deroga, dettando una disciplina che esclude, per gli operatori di quel settore, l'imposizioni di oneri e canoni che non siano previsti dalla legge statale. In secondo luogo, l'accoglimento dell'opzione ermeneutica suggerita dalla difesa regionale avrebbe come effetto di contraddire la stessa *ratio legis*, come individuata da questa Corte nella già ricordata sentenza 336/2005, e cioè evitare che ogni Regione possa *“liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti”*. In base alle considerazioni illustrate la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) mentre dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Toscana 54/2000 e dell'articolo 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione dal Tribunale ordinario di Pisa.